



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI - ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Assunto il 17/03/2025

Numero Registro Dipartimento 99

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3752 DEL 17/03/2025

Oggetto: Decreto di Modifica dell’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 2948 del 03.03.2023 e successiva integrazione con D.D. n. 4753 del 03.04.2023 in favore della Società PAPAIIANNI S.N.C. SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPAIIANNI con sede legale in Bisignano (CS), per la variazione delle emissioni dello stabilimento sito nel Comune di Bisignano (CS), inerenti la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2.9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/GPL denominata CT3 da 6.6 MWt a 3 MWt, l’installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 kWt denominata CT7 e da 1730 kWt denominata CT6.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente di Settore

Visti

- ✓ la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- ✓ l'Allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
- ✓ il D. Lgs. n. 115 del 30.05.2008;
- ✓ le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n. 871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- ✓ il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- ✓ il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, pubblicata sul Burc n. 84 del 5.8.2016;
- ✓ la Direttiva UE 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ✓ il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- ✓ la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante: "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93" e successive integrazioni e modificazioni;
- ✓ l'art. 1056 del codice civile (Passaggio di condutture elettriche);
- ✓ il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e ss.mm.ii. (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- ✓ la Legge n. 339 del 28.06.1986 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne) ed il decreto attuativo D.M. n. 449 del 21.03.1988 (Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne);
- ✓ la Legge Regionale n. 17 del 24.11.2000 (Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle Amministrazioni provinciali);
- ✓ Il Decreto Ministeriale del 20.10.2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione);
- ✓ la Legge Regionale n. 36 del 03.08.2023 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- ✓ la Legge n. 36 del 22.02.2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e il decreto attuativo D.P.C.M. 08.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- ✓ il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 08.06.2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e ss.mm.ii. e, in particolare, il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ed il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n.330;

- ✓ il D.M.A. del 29.05.2008 riguardante la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ed il D.M.A. del 29.05.2008 riguardante la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica generata da elettrodotti;
- ✓ la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. n. 14 del 16.06.2015 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 07.04.2014 n. 56", e le relative deliberazioni e decreti attuativi;
- ✓ la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale del 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii.", pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n° 286;
- ✓ la D.G.R. n. 703 del 28 dicembre 2022, con cui la Giunta Regionale, ha individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" Dott. Paolo Praticò;
- ✓ il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito, allo stesso, l'incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali";
- ✓ il decreto dirigenziale n. 1433 del 01.02.2023, recante: "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023";
- ✓ la D.G.R. n. 29 del 06.02.2024 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- ✓ la D.G.R. n. 444/2024 recante "D.G.R. n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione";
- ✓ la D.G.R. n. 571 del 24.10.2024 avente ad oggetto "D.G.R. n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026);
- ✓ la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 recante all'oggetto "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- ✓ il R.R. n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- ✓ il D.D.G. n. 15515 del 06.11.2024 con il quale è stato conferito all'Ing. Marco Merante l'incarico di dirigente ad interim del Settore n. 4 "Infrastrutture Energetiche Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili – Attività Estrattive" in esecuzione della D.G.R. n. 572 del 24.10.2024;
- ✓ il D.D.G. n. 15740 del 11.11.2024, avente ad oggetto: "D.G.R. N. 572 DEL 24.10.2024. APPROVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (MICRO-ORGANIZZAZIONE) DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO";
- ✓ l'O.d.S. n. 222655 del 25.03.2024 con assegnazione del dipendente Ing. Flavio Vasta quale responsabile dell'UO "Impianti da energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili".

CONSIDERATO che

- ✓ con D.D. n. 2948 del 03.03.2023 (e successiva integrazione con D.D. 4753 del 03.04.2023) è stata rilasciata Autorizzazione Unica a favore della Società Papaiani s.n.c. società agricola di Antonio e Simona Papaiani con sede legale in Bisignano (CS), alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte cogenerativa ad alto rendimento denominato "CAR 5" e relative opere di connessione nei Comuni di Bisignano (CS), avente potenza di concessione pari a 3.36 MW;
- ✓ la Società PAPAIANI SNC SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPAIANI, con sede legale in Bisignano (CS), ha avanzato istanza a mezzo PEC, acquisita con prot. n. 481641 del 31.10.2023, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica di cui ai provvedimenti sopra richiamati, inerente la variazione delle emissioni dello stabilimento sito nel Comune di Bisignano (CS). La modifica riguarda la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2.9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/GPL denominata CT3 da 6.6 MWt a 3 MWt, l'installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 kWt denominata CT7 e da 1730 kWt denominata CT6;

- ✓ a tali fini è stata indetta la Conferenza di Servizi (di seguito CdS), ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, con convocazione della stessa avvenuta con nota prot. n. 573868 del 21.12.2023, notificata a mezzo PEC a tutti gli Enti/Amministrazioni interessati;
- ✓ con nota prot. n. 49082 del 24.01.2025 e successiva parziale rettifica con prot. n. 54739 del 27.01.2025, notificata a tutti gli Enti/Amministrazioni invitati alla CdS, è stato redatto il verbale della seduta conclusiva della CdS e contestualmente è stata adottata la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi. Nell'ambito della suddetta trasmissione sono stati, altresì, evidenziati i pareri, nulla osta e comunicazioni rilasciati dagli Enti, soggetti e/o Amministrazioni convocati e le relative prescrizioni ivi contenute ai quali la Società proponente deve attenersi nelle fasi di costruzione ed esercizio della modifica autorizzata col presente atto;
- ✓ è stata esperita apposita verifica antimafia n. PR_CSUTG_Ingresso_0010796_20250127 in data 27.01.2025 presso la Banca Dati Nazionali Antimafia da parte della Regione Calabria a carico della suindicata Società PAPA IANNI S.N.C. SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPA IANNI e dei relativi soggetti, e nella stessa data il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico degli stessi "alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011";
- ✓ il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale.

RITENUTO di

- ✓ autorizzare, fatti salvi i diritti dei terzi, la modifica dell'Autorizzazione Unica di cui ai provvedimenti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 115 del 30.05.2008, intestata alla **Società PAPA IANNI SNC SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPA IANNI**, inerente la variazione delle emissioni dello stabilimento sito nel Comune di Bisignano (CS). La modifica riguarda la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2.9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/GPL denominata CT3 da 6.6 MWt a 3 MWt, l'installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 kWt denominata CT7 e da 1730 kWt denominata CT6. Il tutto da realizzarsi in conformità al progetto definitivo, come approvato in CdS, e con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti, soggetti e/o Amministrazioni attraverso i pareri, nulla osta e le comunicazioni espresse nell'ambito della CdS, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Su proposta del responsabile del procedimento, Ing. Flavio Vasta, che attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni che precedono:

- ✓ **di autorizzare**, fatti salvi i diritti dei terzi, la modifica dell'Autorizzazione Unica di cui ai provvedimenti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 115 del 30.05.2008, intestata alla Società PAPA IANNI SNC SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPA IANNI – partita IVA 02319060782 - con sede legale nel Comune di Bisignano (CS), inerente la variazione delle emissioni dello stabilimento sito nel Comune di Bisignano (CS). La modifica riguarda la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2.9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/GPL denominata CT3 da 6.6 MWt a 3 MWt, l'installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 kWt denominata CT7 e da 1730 kWt denominata CT6. Il

tutto da realizzarsi in conformità al progetto definitivo, come approvato in CdS, e con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti, soggetti e/o Amministrazioni attraverso i pareri, nulla osta e le comunicazioni espresse nell'ambito della CdS, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (cfr. determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui alla note prot. n. 49082/2025 e n. 54739/2025);

- ✓ **di disporre** che in merito alle opere strutturali occorre depositare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto, ai sensi della L.R. n. 16/2020 e del relativo R.R. n. 1/2021, trasmettendo sulla piattaforma SISMI.CA del portale CalabriaSUAP la progettazione esecutiva redatta in conformità alle N.T.C. 2018, dandone tempestivamente evidenza allo scrivente settore;
- ✓ **di stabilire** che i lavori dovranno avere inizio entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURC della presente autorizzazione, dandone comunicazione scritta della data precisa di inizio lavori a questo Settore, nonché a tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi entro cinque giorni dal loro effettivo inizio, e che gli stessi dovranno concludersi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio lavori e dandone comunicazione scritta della data precisa di fine lavori a questo Settore, nonché a tutti i soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi entro cinque giorni dalla loro effettiva conclusione. Parimenti dovranno essere comunicate eventuali sospensioni dei lavori con le dovute motivazioni;
- ✓ **di stabilire** che resta a carico della Società l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti stessi, così come previsto dal comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;
- ✓ **di demandare**, a norma dell'articolo 27, comma 1, del T.U. 380/2001, al Comune di Bisignano (CS), per la propria competenza, la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni che, nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica, hanno apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera, saranno, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime e responsabili delle stesse. La Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Attività Estrattive si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;
- ✓ **che** la Società dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 1. la Società, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuta a trasmettere a questo Settore entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, il cronoprogramma dei lavori e la durata presunta degli stessi, i nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 2. le predette opere dovranno essere realizzate nei siti indicati nella corografia e negli altri elaborati grafici del progetto approvato in CdS, mentre i lavori di costruzione degli impianti dovranno essere realizzati rispettando le disposizioni del presente decreto e le prescrizioni o condizioni contenute nei singoli pareri e/o nulla osta rilasciati dai vari Enti interessati al procedimento nella CdS;
 3. in particolare, la Società deve osservare le prescrizioni fornite dall'ARPACAL – Servizio Tematico Aria nel relativo parere, acquisito con prot. n. 332410 del 16.05.2024, e che si intendono ivi integralmente riportate, nonché tutte le prescrizioni indicate nel parere per l'adozione dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 emesso dal Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore "Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile" (cfr. nota prot. n. 652045 del 17.10.2024 – **Allegato 1**);
 4. l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs 81/08 e smi; per eventuali incidenti a persone o danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere o nel corso dell'esercizio delle stesse, rimangono responsabili esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori, i Progettisti, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza, ciascuno per la propria competenza, sollevando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere consentito l'accesso ai funzionari della Regione Calabria e del Comune interessato

- per effettuare i necessari controlli con l'assistenza del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza;
5. entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori la Società dovrà trasmettere i seguenti documenti sottoscritti dal tecnico che ha diretto i lavori: a) il verbale di ultimazione lavori, b) il certificato di regolare esecuzione e conformità al progetto approvato, c) una dichiarazione che sono state rispettate tutte le prescrizioni impartite e contenute sia nel decreto di Autorizzazione Unica regionale che nei pareri rilasciati da tutti gli Enti che hanno preso parte al procedimento amministrativo ed hanno espresso pareri / N.O. ecc. In mancanza del predetto adempimento non potrà avvenire la messa in esercizio degli impianti oggetto di autorizzazione;
 6. la data della messa in esercizio degli impianti dovrà essere comunicata al Settore n. 4 "Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Attività Estrattive", ed è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti; in mancanza di tale adempimento gli impianti non potranno entrare in funzione e ogni abuso sarà segnalato agli organi competenti;
 7. la mancata o inadeguata osservanza delle prescrizioni riscontrate sia in fase di esecuzione lavori che ad opera ultimata comporta la sospensione immediata dei lavori o dell'esercizio degli impianti oggetto di autorizzazione e l'avvio delle procedure sanzionatorie a norma di legge nei confronti del Legale Rappresentante della Società, oltre che diffida di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione concessa, con eventuale ordine di demolizione in danno delle opere realizzate dalla Società. Dell'accaduto verrà data tempestiva comunicazione al GSE per la sospensione immediata degli incentivi eventualmente riconosciuti alla Società;
 8. la proponente si obbliga, alla cessazione delle attività, a:
 - a. comunicare al Comune interessato ed alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
 - b. inoltrare alla Regione Calabria ed al Comune interessato dall'intervento, nel termine di non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la dismissione degli impianti oggetto di autorizzazione, con indicazioni delle modalità di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui sono composti gli impianti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
 - c. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste all'atto della dismissione degli impianti. Gli uffici comunali territorialmente competenti sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data di comunicazione di cessazione dell'attività, o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto medesimo;
 9. le modifiche sostanziali al progetto approvato comportano l'obbligo di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica;
 10. nel caso di modifiche non sostanziali, dovrà comunque essere presentata al Dipartimento Sviluppo Economico, Settore "Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Attività Estrattive" una comunicazione, da trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di procedere agli interventi di modifica, contenente una relazione tecnica che comprovi il carattere di modifica non sostanziale;
 11. la proponente si obbliga a comunicare alla Regione eventuali trasferimenti del titolo autorizzativo, cambi di gestione e/o cessioni di azienda, nonché ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso dell'Amministrazione Regionale. Il Decreto di voltura del titolo autorizzativo è emanato previa ricognizione del possesso dei requisiti di legge in capo al soggetto subentrante, il quale assumerà i medesimi obblighi previsti nelle convenzioni già stipulate;
- ✓ **che** nel presente Decreto avente valore di modifica dell'Autorizzazione Unica, confluiscono tutti i titoli assunti in sede di CdS e, in particolare:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA

DELL'AMBIENTE - Settore 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Sviluppo Sostenibile" ha rilasciato parere favorevole per l'adozione dell'autorizzazione alle emissioni con le prescrizioni contenute nell'**Allegato 1** al presente decreto;

- autorizzazione agli scarichi (in pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Bisignano ha rilasciato autorizzazione allo scarico contenuta nell'**Allegato 2** al presente decreto;
 - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rispetto alla quale la Provincia di Cosenza – Settore Ambiente ha comunicato "*che la modifica di cui trattasi non comporta variazioni riferite ai titoli di competenza*", confermando di fatto l'autorizzazione allo scarico contenuta nell'A.U.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2019001653 del 03.10.2019 con le prescrizioni ivi indicate (cfr. al punto 2 – lett. da a) a o), pagg. 5-6 – **Allegato 3**);
- ✓ **di confermare** per quanto non variato con il presente atto, il decreto di A.U. n. 2948 del 03.03.2023, integrato con D.D. n. 4753 del 03.04.2023, e tutte le prescrizioni, ad oggi attuabili, in esso articolate che si intendono qui integralmente richiamate e riportate;
 - ✓ **di disporre** che, a cura e spese della Società PAPAIIANNI SNC SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPAIIANNI, il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale;
 - ✓ **di notificare** il presente decreto alla Società PAPAIIANNI SNC SOCIETÀ AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPAIIANNI, al Comune di Bisignano (CS), nonché a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati alla CdS;
 - ✓ **che** entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, i soggetti legittimati potranno proporre, avverso lo stesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 - ✓ **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
 - ✓ **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Flavio Vasta
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MARCO MERANTE
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 11 – TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE
SETTORE 2
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CUI ALL'ART. 269 D.LGS 152/06
COSENZA

energia.seac@pec.regione.calabria.it

ambiente@pec.provincia.cs.it

papaiannisnc@pec.it

cosenza@pec.arpacal.it

OGGETTO: Rilascio parere per l'adozione dell'Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera di cui all'art. 269 d.lgs 152/06, relativo alla modifica AU n° 2948 del 03/03/2023 a seguito della modifica delle emissioni dello stabilimento sito nel Comune di Bisignano (cs), inerenti la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2,9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/Gpl denominata CT3 da 6,6 MWt a 3 Mwt e l'installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 KWt denominata CT7 e da 1730 KWt denominata CT6.

Comune d'intervento: Bisignano

Atto: Rilascio parere

Ditta: - Papaianni snc soc. agr. di Antonio e Simona Papaianni – Contrada Soverano, 6- Bisignano (Cs)

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, **questo ufficio**, ai fini delle valutazioni di competenza,

Vista la documentazione trasmessa dalla ditta in oggetto menzionata;

Visto il nuovo quadro emissivo proposto dalla ditta,

Visto il Parere favorevole rilasciato con nota del 10/09/2024 dal Comune di Bisignano, relativamente agli aspetti riguardanti l'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/2006,

Considerato,

che dal quadro emissivo comunicato si evince che lo stesso viene modificato rispetto a quanto **autorizzato con AU n° 2948 del 03/03/2023**,

che la modifica riguarda la dismissione di un generatore di vapore a metano/GPL denominato CV3 da 2,9 MWt, la riduzione di potenza della caldaia a metano/Gpl denominata CT3 da 6,6 MWt a 3 Mwt e l'installazione di due caldaie a biomasse di potenza nominale rispettivamente da 710 KWt denominata CT7 e da 1730 KWt denominata CT6,

Preso Atto,

Che la Parte Quinta del D.lgs 152/06, rubricata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, detta le modalità di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dall’ Arpacal Dipartimento Provinciale di Cosenza- Servizio Tematico aria acquisito con nota prot. 16788/2024 del 16/05/2024 che allegato allo stesso diventa parte integrante del suddetto parere,

Tutto ciò premesso e considerato questo Ufficio esprime parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera, prescrivendo ulteriormente il rispetto di quanto qui di seguito riportato:

- Nel rispetto del comma 6 dell’art.269 del D.lgs. 152/06, la ditta comunicherà la messa in esercizio con un anticipo di almeno 15 giorni al soggetto competente in materia ambientale (Regione Calabria - Settore Economia Circolare Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali sviluppo Sostenibile- sede di Cosenza) e all’Arpacal di Cosenza -Servizio Tematico Aria (camino E-CT7 e E-CT6);
- il periodo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime sarà di 90 giorni (camino E-CT7 e E-CT6);
- dalla data di messa a regime la ditta provvederà ad effettuare i campionamenti delle emissioni gassosi in atmosfera in un periodo continuativo di marcia controllata, ovvero nei primi 10 giorni successivi alla data di messa a regime la ditta effettuerà 3 campionamenti con successiva analisi delle emissioni in atmosfera comunicando l’esito dei controlli, entro 30 giorno dalla data dell’ultimo campionamento, al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale ARPACal di Cosenza e all’autorità Competente (camino E-CT7 e E-CT6);
- Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate in autocontrollo presso laboratorio accreditato con cadenza annuale;
- I dati relativi ai suddetti controlli devono essere riportati dal gestore su apposito registro, avente pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento, allegando copia dei certificati analitici. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell’appendice 1 dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro deve essere custodito e tenuto a disposizione dell’autorità di controllo;
- Gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo, ecc) dovrà essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell’appendice 2 dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro deve essere a disposizione dell’autorità di controllo;
- I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l’alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- I punti di prelievo ai camini devono rispettare i requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione contenuti nella norma UNI EN 15259:2008 e devono rispettare tutte le norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni dovrà essere fatto riferimento al D. lgs. 152/06 s.m.i. Parte V.

Il Responsabile dell’Ufficio
ing. Alfredo Pio INNOCENTE

Il Dirigente di Settore
dott. Giovanni ARAMINI



COMUNE DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 3 lett. A) DPR 59/2013-**SOCIETA' PAPAIIANNI SNC SOCIETA' AGRICOLA DI ANTONIO E SIMONA PAPAIIANNI**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Vista la nota del Settore 5- Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 562522 del 09/09/2024, nella quale viene richiesto, al Comune di Bisignano “*di rilasciare autorizzazione ovvero di riconfermare il titolo di competenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, già compreso nell'A.U.A..2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2019001653 del 03.10.03.10*”;

Vista l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fogna delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione di fiori in serra rilasciata dal Responsabile del IV Settore prot. 179402 del 22.10.2018;

Visto il provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 AUA n. 15 del 28/10/2019 prot. 10467 del 22.06.2018 del Comune di Bisignano;

Visto il DPR 59/2013

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rilascia

L'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera A delle acque reflue provenienti dall'attività florovivaistica in serre per la produzione di fiori recisi presso lo stabilimento ubicato in c/da Soverano di questo Comune di proprietà dalle società Papaiani snc società agricola di Antonio e Simona Papaiani.

Bisignano, li 04/11/2024

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ing. Martina Fabiano

ALLEGATO 3



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019001653 del 03/10/2019

Adozione

Dirigente del Settore: **Pasquale Monea**

Istruttoria

Dirigente: **Pasquale Monea**
RUP/Istruttore: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a e c, comma 1, art. 3 del medesimo DPR, relativa alla modifica sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento provinciale n. 89980 del 13.11.2013, successivamente volturato con Determinazione Dirigenziale n. R.G. 17001533 del 01/08/2017. Ditta CAVALIERI e PAPAIIANNI Soc. Agricola S.r.L. Sede Legale e Operativa: C.da Soverano, n. 6, nel Comune di Bisignano (CS) - Attività florovivaistica in serra per produzione fiori recisi - cod. univ. 373

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...*chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)* ";

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto:

CHE lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bisignano ha trasmesso a questo Ufficio, in data 02/07/2018, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza per il rilascio dell'AUA riferita alla modifica sostanziale dall'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 89980 del 13.11.2013, successivamente volturato con Determinazione Dirigenziale n. R.G. 17001533 del 01/08/2017 e l'allegata documentazione tecnica (cod. univ. 373), inoltrata dal Sig. Antonio Papaiani, nato a Cosenza il 21/06/1983, residente a Rende in via Crati, n. 72, in qualità di legale rappresentate della Ditta **CAVALIERI e PAPAIANI Soc. Agricola S.r.L.** relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- I. art. 3 c1. lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (in pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- II. art. 3, c.1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- III. art. 3, c.1, lett. c) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CHE, relativamente al titolo di cui al summenzionato punto "I" il Comune di Bisignano interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui al summenzionato punto "II", la Provincia interviene nel procedimento anche in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui al summenzionato punto "III", la Regione Calabria interviene nel procedimento anche in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come

definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE l'istanza di cui sopra rientra nell'ambito applicativo dell'art. 4, c. 7 del D.P.R. 59/2013;

Considerato:

- CHE questo Settore, valutata l'istanza di cui alle premesse ed esaminata l'allegata documentazione tecnica, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., con la nota n. 40597 del 07/09/2018, ha indetto, per il tramite del competente Sportello Unico del Comune di Bisignano, la Conferenza dei Servizi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- CHE nelle date dell'01/10/2018, del 22/10/2018 e del 31/07/2019 si sono tenute le riunioni riferite alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente;
- CHE, con riferimento al titolo di cui al precedente punto I, il Comune di Bisignano ha adottato il relativo titolo ambientale di cui all'autorizzazione n. 17942 del 22/10/2019, allegato al verbale della riunione del 22/10/2018 e parte integrante e sostanziale dello stesso;
- CHE, con riferimento al titolo di cui al precedente punto II, la Provincia di Cosenza, avuto riguardo:
 - a. della certificazione di cui all'art. 13 della L.R. 10/97 resa dal Settore Quarto del Comune di Bisignano, di cui alla nota del 13/05/2019 e trasmessa mediante la piattaforma Calabria SUAP;
 - b. dell'attestazione di cui all'art. 8 della L.R. 10/97 resa dal Settore Quinto del Comune di Bisignano, di cui alla nota del 07/06/2019 a firma del Sindaco pro tempore del medesimo Comune e trasmessa mediante la piattaforma Calabria SUAP;
 - c. del Nulla Osta allo scarico rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Consentino, di cui alla nota n. 412 del 04/02/2019, allegata in copia al verbale della riunione del 31/07/2019 e parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - d. della dichiarazione resa dal Tecnico incaricato dalla Ditta, in sede di Conferenza del 31/07/2019, in merito all'invarianza, rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento provinciale n. 89980 del 13.11.2013 citato in premessa, delle condizioni di funzionamento e delle strutture relative allo scarico in corpo idrico superficiale;ha espresso, in sede dei lavori del 31/07/2019, parere positivo;
- CHE, con riferimento al titolo di cui al precedente punto III, la Regione Calabria, avuto riguardo:
 - a. dell'attestazione resa dal Settore Quinto del Comune di Bisignano ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., di cui alla nota del 31/07/2019 trasmessa per mezzo della piattaforma Calabria SUAP;
 - b. della dichiarazione resa dal Tecnico incaricato dalla Ditta, in sede di Conferenza del 31/07/2019, in merito all'invarianza, rispetto a quanto già autorizzato con il provvedimento provinciale n. 89980 del 13.11.2013 citato in premessa, delle condizioni di funzionamento e delle strutture relative alle emissioni in atmosfera;ha espresso, in sede dei lavori del 31/07/2019, parere positivo con prescrizioni;
- quanto appena rappresentato, in data 31/07/2019, "*...preso atto dei pareri positivi e positivi con prescrizioni rilasciati in sede di Conferenza dai Soggetti Competenti, la Conferenza dei Servizi esprime, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., parere positivo relativamente all'istanza di cui all'oggetto...*" ;

Valutato:

che sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo e, in accordo a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi richiamata in premessa, adottare il provvedimento di AUA richiesto che sostituisce, ai sensi dell'art. 2, com. 1, lett. a) del DPR 59/2013, i titoli abilitativi di cui ai precedenti punti **I**, **II** e **III**.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA, la documentazione in atti;
VISTO, il DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;
VISTA, la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
VISTO, il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii;
VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento;
VISTA, la L. 447/1995 e ss. mm. ed ii;
VISTO, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO, il Dlgs 195/2005;
Vista la Legge n. 56/2014;
Vista la L.R. 14/2015;
Vista la DGR n. 369 del 24/09/2015;
Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO, lo Statuto dell'Ente;
VISTO, il decreto del Presidente n°15 del 17/07/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

- di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) indicando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Antonio Papaiani, nato a Cosenza il 21/06/1983, residente a Rende in via Crati, n. 72, in qualità di legale rappresentante della Ditta **CAVALIERI e PAPAIANI Soc. Agricola S.r.L.**, che svolge l'attività "florovivaistica in serra per produzione di fiori recisi", presso lo stabilimento ubicato nel Comune di Bisignano alla C.da Soverano, n. 6, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - I. Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 59/2013, delle acque reflue industriali provenienti dall'attività florovivaistica in serra per la produzione di fiori recisi posta in essere dalla Ditta in oggetto indicata presso lo stabilimento ubicato in c.da Soverano, n. 6, nel Comune di Bisignano, nella rete fognaria comunale;
 - II. Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 59/2013, delle acque reflue derivanti dal troppo pieno della vasca di accumulo delle acque reflue industriali prodotte dalla Ditta sopra indicata nello stabilimento di c.da Soverano, n. 6, nel Comune di Bisignano, nel corpo idrico superficiale identificato con il canale di scolo del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Consentino, nel punto di scarico avente coordinate N. 4378895 - E. 2627215, per come disciplinato dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii e dalla L.R. 10/97;
 - III. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Per quanto sopra esposto, di dichiarare cessata la validità della precedente Autorizzazione Unica Ambientale di cui al provvedimento provinciale n. 89980 del 13.11.2013, successivamente volturato con Determinazione Dirigenziale n. R.G. 17001533 del 01/08/2017.

PRESCRIVE

1. Relativamente al titolo di cui al punto "I", il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria rilasciata dal Comune di Bisignano - giusto provvedimento n. 17942 del 22/10/2018 - allegata in copia al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**).
2. Relativamente al titolo di cui al punto "II", il rispetto di quanto qui di seguito riportato:
 - a. Dovranno essere eseguiti, per tutto il periodo di validità dell'AUA, su richiesta del titolare, 4 (quattro) campionamenti all'anno, purchè lo scarico sia conforme, di cui n. 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati 12 campioni di cui n. 1 (uno) per ogni anno, effettuato da ARPACal. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore;
 - b. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste al punto a);
 - c. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
 - d. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
 - e. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
 - f. Il titolare è tenuto ad installare apposito misuratore di portata da cui desumere facilmente la quantità delle acque che depurate che vengono scaricate;
 - g. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore, al Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini Settentrionali del Cosentino, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
 - h. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia, al Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini Settentrionali del Cosentino, al Comune ed all'ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
 - i. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
 - j. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, per come previsto dall'art. 6. comma 1 del DPR 59/2013;
 - k. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ovvero nuovo

provvedimento di AUA per come previsto dal disposto normativo di cui al comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii e all'art 6 comma 2 del DPR 59/2013;

- l. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
 - m. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
 - n. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, prot. n. 412 del 04/02/2019.
 - o. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
3. Relativamente al titolo di cui al punto "III", il rispetto di quanto stabilito dalla competente Regione Calabria in sede di Conferenza del 31/07/2019 e qui di seguito riportato:
- a. Le emissioni gassose, provenienti da tre generatori di vapore alimentati a metano aventi ciascuno la potenza pari a 2.9 MWt, convogliate nei camini denominati ECV1, ECV2, ECV3 devono rispettare i limiti riportati nell'Allegato I parte III punto 1.3 ovvero:
 - Ossidi di azoto=350 mg/Nm³
 - Tenore di ossigeno=3%
 - (Ai sensi dell'articolo 270 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. si intende come unico impianto gli impianti costituiti dai generatori di vapori le cui emissioni sono convogliate nei suddetti camini).
 - b. Le emissioni gassose, provenienti da tre generatori di calore alimentati a metano aventi, rispettivamente, la potenza pari a 8.4 MWt, 6.6 MWt, 2,8 MWt, convogliate nei camini denominati E-CT1/A, E-CT3, E-CT4 devono rispettare i limiti riportati nell'Allegato I parte III punto 1.3 ovvero:
 - Ossidi di azoto=350 mg/Nm³
 - Tenore di ossigeno=3%
 - (Ai sensi dell'articolo 270 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. si intende come unico impianto gli impianti costituiti dai generatori di vapori le cui emissioni sono convogliate nei suddetti camini).
 - c. Le emissioni gassose provenienti da due cogeneratori, ad alto rendimento, con motore a quattro tempi a combustione interna, alimentati a metano, aventi ciascuno la potenza pari a 2.5 MWt convogliate nei camini denominati E-CAR1 , E-CAR3 devono rispettare i limiti riportati nell'Allegato I parte III punto 3 ovvero:
 - Polveri=130 mg/Nm³
 - Ossidi di azoto=500 mg/Nm³
 - Monossido di carbonio=650 mg/Nm³
 - Tenore di ossigeno=5%.
 - (Ai sensi dell'articolo 270 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. si intende come unico impianto gli impianti costituiti dai generatori di vapori le cui emissioni sono convogliate nei suddetti camini).
 - per Polveri il metodo UNI - EN 13284-1:2017;
 - per NO₂ il metodo ISTSAN 98/2;

- per l'O₂ la norma UNI EN 14789:2017;
 - per CO la norma UNI EN 15058:2006;
 - per Portata e velocità UNI EN ISO 16911-2013.
- d. Il gestore/titolare dello stabilimento dovrà comunicare al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data in cui intende effettuare i controlli nonché la data di apertura dei campioni ed analisi, per consentire l'eventuale presenza di tecnici dell'Agenzia;
 - e. I dati relativi ai suddetti controlli devono essere riportati dal gestore su apposito registro, avente pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento, allegando copia dei certificati analitici. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro deve essere custodito e tenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - f. Gli impianti di abbattimento dovranno essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - g. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc) dovrà essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro deve essere a disposizione dell'autorità di controllo;
 - h. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - i. I punti di prelievo ai camini devono rispettare i requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione contenuti nella norma UNI EN 15259:2008 e devono rispettare tutte le norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente: il punto di prelievo al camino soggetto al controllo analitico dovrà essere reso permanentemente accessibile agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) ed in generale l'intero stabilimento dovrà rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j. I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
 - k. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera;
 - l. La ditta effettuerà 2 campionamenti, con cadenza semestrale, con successiva analisi delle emissioni in atmosfera comunicando il risultato dei controlli, entro 30 giorni dalla data dell'esito del campionamento, al dipartimento Regionale competente e all'ARPACal;
 - m. Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate in autocontrollo presso laboratorio accreditato.
4. Relativamente a tutti i titoli abilitativi di cui ai precedenti punti I, II e III prescrive il rispetto di quanto qui di seguito riportato:
 - a. il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente, a questo Ente per il tramite del SUAP del Comune Competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale e/o sede legale, corredano la stessa con la relativa documentazione attestante quanto dichiarato;
 - b. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- c. La presente autorizzazione è valida per un periodo pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del competente Ufficio SUAP per come disposto dall'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii, ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo DPR;
- d. Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di Bisignano ed il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di Bisignano codice univoco n. 373).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Bisignano che, assicurato l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, al Sindaco del Comune di Bisignano per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 03/10/2019

**Il Dirigente
Avv. Pasquale Monea**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



SETTORE QUARTO

Prot. 17912 del 22 OTT 2018

Al Responsabile SUAP
S E D E

Oggetto: Autorizzazione unica ambientale per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione di fiori in serra. Ditta Società Agricola Cavalieri Papianni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 17912 del 19.10.2018, a firma del Responsabile del Quinto Settore, con la quale è stata richiesta a questo Servizio l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione di fiori in serre dalla ditta Cavalieri Papianni s.r.l. – Società Agricola con sede in Bisignano alla località Soverano n. 6;

Vista la nota inoltrata attraverso la Piattaforma Suap, n. 373 del 22.06.2018, dalla ditta Cavalieri Papianni s.r.l. – Società Agricola con sede in Bisignano alla località Soverano n. 6, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo scarico in pubblica fogna delle acque reflue provenienti dalla lavorazione dei fiori in serre;

Vista la legge regionale n. 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Vista la legge regionale n. 34 del 12.08.2002;

Vista l'autorizzazione del Responsabile del Servizio prot. n. 593/2013;

Visto il D.Lgs n. 159/2011;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

AUTORIZZA

Alla ditta Cavalieri e Papianni s.r.l. società Agricola con sede in Bisignano alla Località Soverano, lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione di fiori in serre alle seguente prescrizioni:

- a) **Lo scarico** deve rispettare i limiti di cui all'allegato 5, tabella 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- b) **Venga** mantenuto e realizzato dal titolare dello scarico, ovvero dal gestore dell'impianto di campionamento ed il controllo tramite prelievi ed analisi, nel rispetto dell'allegato 5, tabella 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- c) **Vengano** trasmessi a questo ente dal titolare dello scarico, ovvero del gestore dell'impianto, n. 1 (uno) esito di rapporto delle analisi chimiche di laboratorio

eseguito dalla competente Arpacal e n. 3 (tre) esiti analisi chimiche eseguite in regime di autocontrollo con l'obbligo che le predette analisi coincidano con i periodi di minima e massima lavorazione;

d) **Venga** mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;

e) **Vengano** comunicati le interruzioni, anche parziali, per la manutenzione programmata;

Distinti saluti

Bisignano li 19.10.2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. RITACCO Francesco

